

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 2 giugno 2016 – Kneidinger/EUIPO – Topseat International (Toilettendeckel)****(Causa T-286/16)**

(2016/C 260/62)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* Ernst Kneidinger (Wilhering, Austria) (rappresentante: M. Grötschl, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Topseat International (Plano, Texas, Stati Uniti d'America)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello controverso:* Ricorrente

*Disegno o modello controverso interessato:* Disegno o modello comunitario n. 2274035-0001

*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 aprile 2016 nel procedimento R 1030/2015-3

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese relative al presente procedimento - in particolare a quelle sostenute per il presente ricorso e per un'eventuale udienza di discussione nonché alle spese di viaggio - e a quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 6/2002.
-